

I RAPPORTI PERSONALI: LA TUTELA PENALE DEL FENOMENO RELIGIOSO

1. LA TUTELA PENALE DEL FENOMENO RELIGIOSO NEL CODICE ROCCO

Il codice Rocco del 1930, marcatamente confessionista, assumeva la religione cattolica come religione di Stato e fattore di unità morale dello Stato. Era quindi un bene giuridico da tutelare penalmente. Erano quindi punibili: il vilipendio della religione di Stato (art. 402), le offese alla religione mediante vilipendio della persona o delle cose (artt. 403 e 404), turbamento delle funzioni religiose cattoliche (art. 405). Tutti questo anche verso i culti ammessi dallo Stato, ma le pena era diminuita (art. 406);

- ✓ **elemento oggettivo** del reato consisteva in espressioni di scherno, dileggio, disprezzo per mezzo di parole, scritti o mezzi grafici, rivolti contro le credenze fondamentali, i dogmi, i sacramenti, i riti della religione cattolica, o contro le persone fisiche che professavano tale religione, contro le cose oggetto di culto, o semplicemente nell'impedire l'esercizio del culto; a tutto questo si aggiungeva la contravvenzione in caso di bestemmia (art. 724).
- ✓ **elemento soggettivo** del reato era limitato al dolo generico, in quanto l'elemento psicologico del reato si concretizzava nella volontà e coscienza delle condotte assunte.

2. L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Con l'entrata in vigore della Carta costituzionale (1948) il sistema di fondo che sorreggeva tale visione e tutela penale del fenomeno religioso entrò in crisi. Emerse la contrarietà delle norme penali sopra indicate con i principi costituzionali di democrazia, pluralismo, uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3, com 1 Cost.), dell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose (art. 8, com 1 Cost.), della libertà di religione (art. 19 Cost.), della libertà di pensiero (art. 21 Cost.) e del supremo principio di laicità dello Stato.

Tutto questo si è tradotto nell'intervento della Corte Costituzionale ridefinendo l'oggetto della tutela, individuandolo non più nell'interesse politico dello Stato, ma nell'interesse della libertà religiosa del singolo e della collettività (Corte Cost. sent. 125/1957). La Corte ha giustificato le differenze di tutela tra la religione cattolica rispetto alle altre confessioni

religiose in funzione del criterio quantitativo (la religione cattolica è praticata dalla maggioranza degli italiani, sent. 57/1957 e 79/1958) e dal criterio sociologico (in funzione dell'ampiezza della reazione sociale provocata dall'offesa ad un culto così radicalmente consolidato nella sensibilità religiosa del popolo italiano rispetto alle offese agli altri culti, sent. 14/1973). Ciononostante, proprio da questa ultima sentenza è sempre stato costante il monito della Corte Costituzionale al legislatore per una modifica al codice penale in tale materia, che comportasse una eguale tutela penale delle diverse confessioni religiose.

L'inezia del legislatore ha condotto la Corte Costituzionale, attraverso le proprie pronunce, a ridisegnare la fisionomia dei reati contro il sentimento religioso in un'ottica di adeguamento ai principi costituzionali. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità:

- dell'art. 724, com. 1 c.p. limitatamente alle parole "i simboli e le persone venerate nella religione dello Stato" (sent. 440/1995)
- dell'art. 404, com 1 c.p. nella parte in cui si prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché essere diminuita ai sensi dell'art. 404 c.p. (sent. 329/1997)
- dell'art. 402 c.p. (sent. 508/2000)
- dell'art. 405 c.p. (sent. 327/2000)
- dell'art. 403 c.p. (sent. 168/2005).

3. LA DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI E LA RIFORMA DEI REATI DI VILIPENDIO

Con D.Lgs. 507 del 30 dicembre 1999 si è avuta una prima riforma attraverso la depenalizzazione di una serie di reati minori. È stato depenalizzato il reato di contravvenzione di bestemmia (art. 724 c.p.) in illecito amministrativo. Sono poi stati tramutati da reati contravvenzionali in illeciti amministrativi (quindi soggetti a sanzione amministrativa comminata dal Prefetto e consistente nel pagamento di una somma di denaro, l'indossare abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico (art. 498, com. 1 c.p.), lo staccare, lacerare o rendere comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità ecclesiastiche (art. 664, com 1 c.p.).

Ma la vera riforma è avvenuta con L. 85/2006, nell'ambito delle modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (e quindi nel quadro di salvaguardia che con l'art. 21 Cost. il legislatore ha voluto garantire la libertà di manifestazione del pensiero).

Tale riforma si è ispirata al principio della piena parificazione delle confessioni religiose nella tutela penale. Il bene giuridico tutelato è il sentimento religioso di quanto appartengono ad una determinata confessione religiosa. I punti fondamentali introdotti dalla nuova disciplina sono:

- la rubrica del capo è stata sostituita con quella “Delitti contro le confessioni religiose”, senza che alcuna venga menzionata come religione di Stato
- l'art. 402 c.p. non è stato più riprodotto, mentre gli artt. 403 (“offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone”) e 404 (“offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose”) sono stati riscritti
- modificato l'art. 405 (“turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa”)
- l'art. 406 è stato abrogato, in quanto incompatibile con il nuovo sistema
- previste sanzioni meno gravi rispetto al passato

Circa il dolo (generico) si sostanzia nella volontà e contemporaneamente nella consapevolezza di offendere una confessione religiosa nonché nella conoscenza della qualità di ministro di culto o dell'appartenenza di un soggetto ad una specifica confessione religiosa, oppure nella conoscenza che le cose formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate all'esercizio del culto.

Da tale disciplina sono estromesse quelle che non hanno fine di religione o di culto.

4. LA LIBERTÀ RELIGIOSA, CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI

Secondo l'art. 51 c.p. l'esercizio di un diritto può costituire una causa di giustificazione. Ci si chiede, allora, se l'esercizio del diritto di libertà religiosa possa essere visto in tale ottica. Non vi è univocità di orientamenti. Occorre notare come l'esercizio di tale libertà comporta sempre dei bilanciamenti con altri valori costituzionalmente tutelati, che a volte potrebbero anche prevalere, in un'ottica di gerarchia, alla luce dei principi costituzionali.

Sono qui da ricordare le seguenti pronunce:

- ✓ se sussiste un illecito penale l'esigenza di praticare un determinato culto religioso o di fare opera di proselitismo non può essere invocata quale causa di giustificazione (Cass. pen, sez. VI, n. 44227/2005)
- ✓ la costituzione di un sodalizio criminale non può essere esclusa dal fatto che esso sia fondato intorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso (Cass. pen., sez. II, n. 669/2004)
- ✓ la "conversione del peccatore" costituisce pieno esercizio del ministero pastorale e non occorre che il sacerdote sia autorizzato dal superiore ad incontrare il latitante e celebrare una funzione religiosa nel luogo dove questo si nasconde (Cass. pen., sez. V, n. 27856/2001)
- ✓ in merito alla propaganda elettorale la Corte ha stabilito l'impunità del parroco che affigge manifesti elettorali sulle porte della chiesa o dei centri parrocchiali, in quanto la libertà di comunicare e corrispondere con i fedeli negli ambiti e negli spazi di pertinenza parrocchiali non può essere limitata per effetto di una norma in materia di propaganda elettorale, neppure in materia "mista", dove cioè l'elemento spirituale è strettamente intrecciato al dibattito civile, politico e sociale, posto a base della consultazione elettorale o referendaria (Cass. pen., sez. III, sent. 6 maggio 1985)
- ✓ si è ritenuta come causa esimente lo stato di necessità del religioso che per accorrere ad impartire l'unzione degli infermi ha superato il limite di velocità stradale (Giudice di Pace di Foligno, 17 febbraio 2007)

L'art. 61 c.p. prevede tra le circostanze aggravanti comuni:

- ✓ l'aver commesso il fatto con abuso di potere o con la violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro del culto (art. 61, n.9 c.p.): in questo caso si ritiene che l'aggravante abbia natura soggettiva; è sufficiente che il fatto delittuoso sia stato facilitato dall'autorità o dal prestigio che nasce in modo naturale da tale qualifica
- ✓ l'aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato (art. 61, n. 10 c.p.): in questo caso l'aggravante non sussiste se il reato è commesso in danno di un ministro di culto per ragioni diverse dall'esercizio del culto; la qualifica di ministro del culto del

soggetto passivo del reato deve essere stata tale da determinare, o quantomeno aver concorso a determinare, l'azione delittuosa: in sostanza ci deve essere la consapevolezza della qualità di ministro del culto del reo nei confronti della vittima.

Altre circostanze aggravanti contemplate e rilevanti ora sono:

- ✓ nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, mediante violenza alle cose, l'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblica utilità, difesa o reverenza, per il maggiore rispetto ad esse dovuto (immagini sacre, arredi sacri, ex voto ...)
- ✓ nelle ipotesi di danneggiamento, il fatto di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere del tutto o in parte inservibili gli immobili destinati all'esercizio di un culto (in tale caso si procede d'ufficio).

Costituisce causa attenuante del reato l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (in generale si identificano in tale ambito quei motivi che godono di un generale apprezzamento positivo ed implicano una componente altruistica comunitaria).

5. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Con D.Lgs. 231/2001 si è introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti conseguente alla commissione di specifici atti posti in essere dai loro amministratori. In base a questo principio si è chiesto se gli enti ecclesiastici rientrino o meno in tale disciplina.

Si ritiene che non si debba applicare a quegli enti che non presentino carattere associativo (le Chiese o le Fondazioni di culto) e a quegli enti collegati alle confessioni religiose ed ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico non economico.

Ci si è anche chiesti se le confessioni religiose (e non i singoli enti che ad esse si possono ricondurre) siano esentate o meno da tale disciplina. Le posizioni sono contrastanti:

- ✓ contro l'applicabilità dell'esenzione sembra prevalere l'idea in base alla quale le singole confessioni religiose sono del tutto estranee all'organizzazione dello Stato, nei confronti del quale si pongono in posizione di totale indipendenza

- ✓ piena applicabilità dell'esenzione, in quanto le singole confessioni religiose svolgono funzioni di rilievo costituzionale in quanto concorrono alla realizzazione della vocazione pluralista del nostro ordinamento costituzionale.

6. LA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RELIGIOSI

Il principio di non discriminazione in base al fattore religioso ha trovato accoglienza nell'ordinamento penale con l'art. 3 L. 654/1975, che ratifica ed esegue la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale* (New York, 7 marzo 1966).

Tale articolo che si riferisce anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso, punisce con la reclusione e la multa, chiunque istighi o commetta atti di discriminazione, commetta o istighi a commettere atti di provocazione alla violenza per motivi religiosi, ed inoltre vieta ogni forma di associazione o organizzazione, movimento o gruppo avente tra i suoi scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

L'art. 3, com 1 L. 122/1993 stabilisce, inoltre, che per quei reati punibili con pena diversa dall'ergastolo e commessi con le finalità sopra ricordate, la pena è aumentata fino alla metà. Tale aggravante non è stata ritenuta però applicabile a quei comportamenti di scherno o insolenza che non risultino percepibili all'esterno, o non capaci di indurre sentimenti di odio e discriminazione (Cass. pen. Sez. III, sent. 13679/2007).

La Corte si è anche soffermata sul significato da dare alla nozione di “discriminazione”. La Corte ha ritenuto che essa si può desumere dalla stessa Convenzione di New York sopra citata in base alla quale con l'espressione “discriminazione razziale” si vuole indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione, preferenza, basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica, che abbia come scopo quello di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento, l'esercizio dei diritti dell'uomo e delle sue fondamentali libertà in campo politico, religioso, economico, sociale, culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica.

7. ALCUNI SPECIFICI ASPETTI PENALISTICI CONNESSI AL FENOMENO RELIGIOSO

- ✓ **Il suono delle campane:** spesso la giurisprudenza ha dovuto occuparsi di tale problema in relazione al reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659, com 1. c.p.) che punisce con l'arresto e l'ammenda chiunque mediante schiamazzi, rumori, o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, gli spettacoli, i ritrovi, gli intrattenimenti pubblici. Il giudice di cassazione ha ritenuto sussistente la fattispecie di tale reato solo nel caso di abituale diffusione, a mezzo di altoparlanti sistemati sul campanile della chiesa, di rintocchi di campane o di altre emissioni sonore connesse allo svolgimento delle funzioni religiose, solo qualora vengano superati i limiti fissati dal decreto ministeriale in materia (Cass. pen, sez. I, sent. 443/2000). Il "rumore" delle campane prodotto al di fuori delle funzioni religiose integra una tale fattispecie di reato, in qualunque ora del giorno e notte ed in qualunque luogo. In presenza di funzioni liturgiche potrà sussistere una tale fattispecie di reato solo in funzione di due presupposti:

- oggettivo superamento della normale soglia di tollerabilità
- assenza di specifiche norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini intese ad individuare il limite normale di tollerabilità (Cass. pen. sez. I, sent. 2316/1998).

Concettualmente diversa è la disciplina contenuta nella legge quadro sull'**inquinamento acustico** (L. 447/1995): qui si limita a fissare, senza abrogare la precedente disciplina, un limite di rumorosità al fine di tutelare la salute della collettività e la cui inosservanza comporta la violazione amministrativa, autonomamente dalla possibile ulteriore sanzione penale. Il suono delle campane che superi la normale tollerabilità può poi costituire anche illecito civile (art. 884 c.c.) in tema di immissioni anche quando la fattispecie non configuri il reato (art. 659 c.p.)

- ✓ **il reato di delle pratiche di mutilazione e lesione degli organi genitali femminili:** introdotto con L. 7/2006 art 53 bis c.p. Con tale norma si vuole punire chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi

genitali femminili con la reclusione da quattro a dodici anni. Allo stesso modo si punisce (reclusione da tre a sette anni) chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, col fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili e da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente.

La pena è aumentata di un terzo se la pratica è a danno di un minore, mentre è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

Tali delitti sono procedibili d'ufficio e puniti a titolo di dolo generico, in quanto offendono diritti individuali relativamente disponibili (integrità fisica, salute psichica, dignità personale della donna). Le motivazioni religiose addotte per l'esercizio di tali pratiche, che spesso sono alla base di queste mutilazioni, non può essere in alcun modo riconosciuto valore scriminante.